

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1988

Riparazione degli atti giudiziari ingiusti

ONOREVOLI SENATORI. – Secondo l'articolo 24, ultimo comma, della Costituzione «la legge determina le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari».

Tale disposizione enuncia, come ha rilevato la Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 15 gennaio 1969, «un principio di altissimo valore etico e sociale che va riguardato – sotto il profilo giuridico – quale coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (articolo 2), assunto in Costituzione tra quelli che stanno a fondamento dell'intero ordinamento repubblicano». Esso però «postula l'esigenza di appropriati interventi legislativi indispensabili per conferirgli concretezza e determinatezza di contorni dandogli pratica attuazione».

Una prima attuazione del dettato costituzionale si è avuta con la legge 23 maggio 1960, n. 504, che ha sostituito gli articoli 571-574 del codice di procedura penale.

Il testo originario di tali articoli si limitava a prevedere una «riparazione pecuniaria a titolo di soccorso», in relazione soltanto ad alcune ipotesi di revisione della sentenza di condanna, subordinatamente all'accertamento dello stato di bisogno del richiedente o della sua famiglia. La riparazione era esclusa inoltre nell'ipotesi in cui il ricorrente avesse riportato «un'altra condanna per delitto, in tempo anteriore o posteriore alla sentenza di condanna annullata».

A seguito della citata legge n. 504 del 1960 il diritto alla riparazione venne esteso a tutte le

ipotesi di assoluzione in sede di revisione, sempre che l'interessato non avesse, per dolo o colpa grave, «dato o concorso a dare causa all'errore giudiziario».

Tale disciplina però non rappresenta una completa realizzazione del principio costituzionale, il cui significato non può essere limitato alla riparazione degli errori giudiziari conseguenti ad una sentenza irrevocabile di condanna, successivamente annullata in sede di revisione, ma deve necessariamente investire tutte quelle situazioni in cui vi sia stata una privazione della libertà personale, rivelatasi successivamente ingiusta o comunque illegittima.

Ciò anche in ossequio al principio vincolante contenuto nell'articolo 5, paragrafo 5, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in base al quale ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione, eseguiti in violazione delle prescrizioni contenute nello stesso articolo, ha diritto ad un indennizzo.

Sembra, d'altro canto, che analoga tutela debba, per ragioni di equità, assicurarsi a chi abbia ingiustamente sofferto l'applicazione di una pena accessoria, le cui conseguenze possono spesso rivelarsi non meno afflittive della stessa misura detentiva.

Nel disciplinare la materia, si è ovviamente tenuto conto della recente legge 13 aprile 1988, n. 117, che ha notevolmente esteso le ipotesi di responsabilità civile per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Va peraltro sottolineata l'autonomia, rispetto all'azione risarcitoria regolata dalla suddetta legge, della riparazione: e ciò non tanto perchè quest'ultima ha carattere indennitario (con le conseguenze che ne derivano, oltre che sul piano procedurale, in ordine alla titolarità del relativo diritto e alla determinazione del *quantum*), ma soprattutto perchè da un lato la riparazione consegue all'accertamento di un dato oggettivo (ingiustizia dell'atto) non necessariamente imputabile a responsabilità di terzi, dall'altro, quando una responsabilità sussiste, la stessa ben può far capo a persona diversa dal magistrato (si pensi alle ipotesi di falsa testimonianza o perizia, di falsità in atti, di responsabilità del segretario o del cancelliere eccetera). In ogni caso, nei

rapporti con la riparazione, la eventuale responsabilità civile del magistrato non sembra porre problemi specifici diversi da quelli che pone in generale la responsabilità civile di altri soggetti.

La riparazione degli atti giudiziari ingiusti continua pertanto ad assolvere una funzione imprescindibile, come espressamente prevede l'articolo 14 della citata legge n. 117. Occorre soltanto evitare di dar vita ad una ingiustificata sovrapposizione di indennità e risarcimento, e disciplinare la eventuale contemporanea proposizione dei due rimedi. A ciò, come si vedrà, si è provveduto in generale con l'articolo 9 del disegno di legge.

Nell'intento di dare alla materia una sistemazione organica ed una disciplina tendenzialmente unitaria, specie sotto il profilo procedurale, il presente disegno di legge introduce, in sostituzione degli articoli da 571 a 574-bis del codice di rito, un apposito titolo, formato di otto articoli, denominato «Della riparazione degli atti giudiziari ingiusti» (v. articolo 1).

L'articolo 2, che ha ad oggetto specificamente gli errori giudiziari, riformula l'articolo 571 del codice di procedura penale, inserendo tra gli aventi diritto alla riparazione anche i soggetti assolti in sede di revisione con formula «piena» dopo una precedente assoluzione con formula dubitativa, in aderenza alla sentenza n. 12 del 1978 della Corte costituzionale, nonché quelli cui tale diritto è riconosciuto dall'articolo 2 della legge 14 maggio 1965, n. 481 (che conseguentemente viene abrogato - v. articolo 13). Al tempo stesso, dalla norma vengono espunte le previsioni, che attualmente vi figurano, relative all'esclusione del diritto alla riparazione per chi abbia dato causa all'errore giudiziario per dolo o colpa grave, e alle modalità di commisurazione della «riparazione», le quali, dovendo trovare applicazione anche con riguardo alle altre ipotesi di riparazione, vengono fatte rifluire nelle disposizioni di portata generale.

L'articolo 3 disciplina i casi di riparazione diversi dall'errore giudiziario. Il primo comma del testo proposto ha riguardo alla ipotesi di chi, avendo sofferto la custodia cautelare, ovvero l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza o di pene accessorie, sia stato successivamente prosciolto, con sentenza irre-

vocabile, perchè il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perchè il fatto non costituisce reato ovvero perchè il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. In proposito si deve rilevare che il termine «proscioglimento» è stato impiegato nella sua accezione più lata comprendente non soltanto le sentenze di non doversi procedere istruttorie e dibattimentali, ma anche quelle di assoluzione in dibattimento, e che alla formula «perchè il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima» deve in questo contesto essere attribuito lo stesso significato della analogazione impiegata nell'articolo 25 del codice di procedura penale, sì da ricomprendere tutte le scriminanti.

Il secondo comma riconosce il diritto alla riparazione anche a chi sia stato, all'esito del giudizio, condannato o prosciolto con formula diversa da quelle sopra indicate, quando la misura cautelare sia stata emessa o mantenuta nei suoi confronti senza che sussistessero le condizioni idonee a legittimarla, e pertanto illegittimamente. A titolo di esempio, si può pensare alle ipotesi di un mandato di cattura emesso al di fuori dei casi consentiti, o di una custodia cautelare protratta oltre i termini massimi.

Al fine peraltro di evitare una ingiustificata doppia riparazione, il terzo comma prevede che il relativo diritto venga meno quando la misura cautelare si sia rivelata ingiusta ma non inutile, in quanto la relativa durata è stata detratta nel computo di una pena o di una misura di sicurezza legittima, ovvero quando non abbia comportato un effettivo pregiudizio all'interessato, per essere questi già sottoposto a misura afflittiva per altro titolo legittimo. Sono ad esempio i casi di detenzione cautelare scomputabili dalla pena inflitta nel medesimo o in altro giudizio, o del mandato di cattura notificato a chi sia detenuto per altra causa.

L'articolo 4 esclude la riparazione nella ipotesi in cui l'atto giudiziario ingiusto sia addebitabile al dolo o alla colpa grave di chi ne sia rimasto vittima, conformemente a quanto già previsto dall'attuale articolo 571 per l'errore giudiziario, ed in applicazione del principio generale del nostro ordinamento in base al

quale non è risarcibile il danno cagionato dallo stesso danneggiato (articolo 1227 del codice civile richiamato dall'articolo 2056 dello stesso codice).

L'articolo 5 riproduce, senza sostanziali modificazioni, la disciplina relativa alla ipotesi della morte dell'avente diritto contenuta nell'attuale articolo 572: in considerazione della natura indennitaria della riparazione, sembra corretto limitare ai prossimi congiunti la successione nel relativo diritto.

L'articolo 6 fissa il termine utile per la proposizione della domanda, analogamente a quanto oggi previsto nell'articolo 4 della legge n. 117 del 1988, in due anni (a pena di decadenza), e tale termine decorre, in caso di errore giudiziario, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento di revisione e, negli altri casi, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio nel quale è stata applicata la misura cautelare (all'esito del quale soltanto potrà valutarsi, in relazione a quanto detto con riferimento all'articolo 3, l'effettivo pregiudizio subito dall'interessato). Nella stessa norma si prescrive che la domanda di riparazione venga notificata al Ministro tesoro, cui è riconosciuto il diritto di intervento nel relativo processo.

L'articolo 7, nello stabilire che l'entità della riparazione viene determinata dal giudice in via equitativa, indica quali parametri della determinazione stessa la durata della pena o della misura di sicurezza ingiustamente sofferta e il pregiudizio subito dall'interessato e dalla sua famiglia. La riparazione potrà essere effettuata anche sotto forma di rendita vitalizia, ed il suo ammontare massimo è fissato in cento milioni di lire. Tale limite, peraltro, opera soltanto per le ipotesi di riparazione diverse dall'errore giudiziario in ordine al quale, tenuto conto della maggior gravità del fatto, non si è ritenuto di innovare la disciplina vigente. Nello stesso articolo è poi prevista la concessione, nel corso del giudizio, di una provvisoria al richiedente che si trovi in stato di bisogno.

L'articolo 8 riproduce le disposizioni procedurali contenute nel vigente articolo 574, con una importante innovazione: la competenza a decidere sulla domanda di riparazione è

attribuita in ogni caso al tribunale sito nel capoluogo del distretto ove ha avuto luogo il procedimento di merito. La relativa decisione è soggetta a ricorso per cassazione anche per il merito.

A differenza dell'attuale articolo 574-bis, l'articolo 9 prevede che, quando l'atto giudiziario ingiusto sia conseguenza di reato, la riparazione possa essere chiesta anche prima che sia esercitata l'azione di risarcimento. È sembrato infatti equo consentire al danneggiato di far immediatamente ricorso alla procedura più agile e veloce nei casi in cui non abbia interesse a rilevare la responsabilità altrui: sarà poi eventualmente lo Stato a farsi carico di recuperare dal responsabile la somma pagata a titolo di indennità. Peraltro, non sarebbe giustificato il contemporaneo ricorso alle due procedure: considerato che quella risarcitoria ha un oggetto più ampio ed è atta a risolvere definitivamente la vertenza (in quanto non pone problemi di rivalsa), si è stabilito che la domanda di risarcimento sospenda il termine per la proposizione della domanda di riparazione o, quando questa sia già stata proposta, il relativo processo.

Il secondo comma del testo proposto nell'articolo 9 chiarisce che, se vi è stato risarcimento parziale, la riparazione non può superare il residuo: è evidente che, nel caso l'azione risarcitoria sia stata proposta dopo il pagamen-

to della riparazione, il giudice ne terrà conto nel determinare il danno (ulteriore) risarcibile.

L'ultimo comma, infine, surroga lo Stato nei diritti dell'interessato verso il responsabile civile per la somma corrisposta a titolo di riparazione.

Mentre l'articolo 10 prevede che i documenti necessari per esperire la domanda di riparazione siano rilasciati dagli uffici competenti senza oneri economici per l'interessato, con l'articolo 11 si introduce un meccanismo di adeguamento automatico triennale dell'importo massimo liquidabile ai sensi di quanto previsto dalle nuove norme recate dall'articolo 7.

Infine, le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 14 prevedono che, per quanto concerne gli errori giudiziari, le domande già proposte continuino ad essere disciplinate dalla normativa previgente, e che le nuove ipotesi di riparazione trovino applicazione soltanto in relazione alle misure cautelari sofferte dopo l'entrata in vigore della legge. A quest'ultimo riguardo è da rilevare che la copertura finanziaria disponibile non consente di far retroagire il diritto alla riparazione, mentre, d'altro canto, la fissazione di un termine diverso da quello indicato finirebbe inevitabilmente col rivestire carattere di arbitrarietà dando luogo a irrazionali disparità di trattamento.

RELAZIONE TECNICA

Per calcolare l'onere finanziario della presente iniziativa, l'ammontare della spesa è stato previsto tenendo conto di indici pregressi quali: il numero di richieste per azioni di responsabilità secondo l'abrogato articolo 56 del codice di procedura civile, il numero di azioni disciplinari pendenti che potrebbero riguardare fatti suscettibili di ingenerare un'azione per indennità, il numero di riparazioni richieste negli ultimi anni per le vittime di errori giudiziari e soprattutto il numero di custodie cautelari seguite da sentenze assolutorie.

Si tratta di indici orientativi, non essendo possibile accertare quante saranno in realtà le istanze, in proiezione triennale.

Pertanto si è provveduto all'imputazione, sul capitolo dell'accantonamento, previsto dalla legge finanziaria - Tabella B - compresa nel fondo speciale di parte corrente alla voce specifica «Riparazione per l'ingiusta detenzione», nel seguente modo: lire 5.000 milioni per l'anno 1988, in considerazione del breve periodo di applicazione, lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, anni in cui la nuova disciplina sarà completamente a regime.

Non si è ritenuto di utilizzare l'intero accantonamento perchè trattasi di voce promiscua, comprensiva cioè della responsabilità civile dello Stato per l'esercizio di funzioni giurisdizionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 571 del codice di procedura penale è premesso il seguente titolo:

«TITOLO IV - DELLA RIPARAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI INGIUSTI».

Art. 2.

1. L'articolo 571 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 571. - (*Riparazione degli errori giudiziari*). - Chi è stato assolto, in sede di revisione, per effetto della sentenza della Corte di cassazione o del giudice di rinvio, ha diritto ad un'equa riparazione.

Lo stesso diritto spetta a chi, già assolto per insufficienza di prove, sia stato successivamente assolto con formula più favorevole a seguito di giudizio di revisione, nonchè al condannato che abbia conseguito la revisione ai sensi degli articoli 554, numero 5, e 562, comma secondo»

Art. 3.

1. L'articolo 572 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 572. - (*Altri casi di riparazione*). - Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perchè il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perchè il fatto non costituisce reato ovvero perchè il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ha diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare, per l'internamento a seguito di applicazione provvisoria di misura di sicurezza o per l'applicazione provvisoria di pena accessoria da lui subiti.

Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a taluna delle misure di cui al primo comma, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni idonee a legittimarlo.

Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della misura cautelare che sia computata ai fini della determinazione della durata di una pena o della durata minima di una misura di sicurezza, ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della misura siano state sofferte anche in forza di altro titolo».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 572 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 572-bis. - (*Casi di esclusione della riparazione*). - Nei casi previsti dagli articoli 571 e 572 la riparazione non spetta a chi, per dolo o colpa grave, ha cagionato o ha concorso a cagionare l'atto giudiziario ingiusto».

Art. 5.

1. L'articolo 573 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 573. - (*Morte dell'avente diritto*). - Nel caso di morte dell'avente diritto e sempre che non vi sia stata rinunzia da parte del medesimo, il diritto alla riparazione spetta al coniuge non giudizialmente separato con addebito al medesimo della separazione, ai discendenti ed ascendenti, ai fratelli e sorelle e agli affini in primo grado.

A tali persone non può essere complessivamente assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata all'avente diritto, la quale dovrà essere ripartita equitativamente, secondo le conseguenze a ciascuna derivate dall'atto giudiziario ingiusto».

Art. 6.

1. L'articolo 574 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 574. - (*Domanda di riparazione*). - La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni decorrente, nei casi previsti dall'articolo 571, dalla data in cui è stata pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio o è divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione ovvero quella di condanna pronunciata ai sensi del secondo comma dell'articolo 562, e, nei casi di cui all'articolo 572, dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna.

Le persone indicate nell'articolo precedente possono proporre la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore speciale indicato nell'articolo 564, o giovare di quella già proposta. La domanda, se proposta soltanto da alcune di esse, deve contenere la indicazione delle altre.

La domanda è notificata senza ritardo a cura della cancelleria del giudice competente al Ministro del tesoro, il quale può intervenire per la determinazione della misura della riparazione».

Art. 7.

1. L'articolo 574-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 574-bis. - (*Entità della riparazione*). - Sulla domanda di riparazione il giudice decide secondo equità, tenuto conto della durata della carcerazione, della custodia cautelare, dell'internamento o della pena accessoria ingiustamente sofferti e delle conseguenze pregiudizievoli che l'atto giudiziario ingiusto ha comunque cagionato all'interessato ed alla sua famiglia.

La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro oppure, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto o della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia; l'avente diritto, su

domanda, può essere accolto, a spese dello Stato, in un istituto a scopo di cura o di educazione. Nei casi di cui all'articolo 572, l'entità della riparazione non può comunque eccedere lire cento milioni.

Nel corso del giudizio l'avente diritto che si trovi in stato di bisogno può chiedere che gli sia assegnata una somma da imputarsi alla liquidazione definitiva. Il giudice, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento ritenga sussistere gli estremi per l'accoglimento della domanda di riparazione e lo stato di bisogno del richiedente, può provvedere, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, all'assegnazione della somma richiesta nei limiti dei quattro quinti di quella che presume verrà liquidata con la sentenza».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 574-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 574-*ter.* - (*Procedimento e decisione sulla domanda di riparazione*). - La competenza a decidere sulla domanda di riparazione spetta al tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto della corte di appello ove si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza irrevocabile che ha definito il procedimento o che, nei casi di cui all'articolo 571, è stata oggetto di revisione. Se la sentenza suddetta è stata pronunciata dalla Corte di cassazione, la competenza spetta al tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto della corte di appello dove si trova il giudice che ha pronunciato il provvedimento che formò oggetto del giudizio di cassazione.

Il giudice compie anche d'ufficio le indagini che ritiene opportune e quindi trasmette gli atti al pubblico ministero che conclude per iscritto. Le conclusioni del pubblico ministero e gli atti del procedimento sono depositati in cancelleria e dell'avvenuto deposito, a cura del cancelliere, viene data comunicazione alle parti.

Entro il termine di giorni venti, le parti interessate, i loro difensori e il Ministro del tesoro o un suo delegato, hanno facoltà di prendere visione degli atti e dei documenti, di

estrarre copia degli stessi e di presentare memorie, istanze e documenti.

Il giudice, a domanda delle parti o dei loro difensori, può prorogare, per giusta causa, il termine per una sola volta e comunque per non più di venti giorni. Nel caso preveduto dall'articolo 573 il giudice invita preliminarmente a partecipare al procedimento gli aventi diritto che non abbiano presentato domanda. Chi, regolarmente invitato, non vi partecipi decade dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento. Scaduto il termine, il giudice delibera in camera di consiglio, sentiti, se del caso, il pubblico ministero, il Ministro del tesoro o un suo delegato, le parti interessate o i loro difensori.

La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione, da parte del pubblico ministero e degli interessati, anche per il merito.

In tale sede le parti possono produrre nuovi documenti».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 574-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 574-quater. - (*Riparazione degli atti giudiziari ingiusti e risarcimento del danno*). - La domanda di riparazione può essere proposta anche quando l'atto giudiziario ingiusto sia conseguenza di reato o di altro fatto illecito produttivo di responsabilità civile. Tuttavia, se l'avente diritto ha esercitato azione civile per il risarcimento del danno, il termine per la proposizione della domanda di riparazione, o, se la domanda è proposta, il relativo procedimento, rimane sospeso durante il giudizio per il risarcimento dei danni e l'esecuzione successiva.

Qualora vi sia stato un risarcimento, la riparazione è liquidata in misura non eccedente l'ammontare della somma non recuperata a titolo di risarcimento.

Quando è stata corrisposta la riparazione, lo Stato è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nel diritto dell'interessato al risarcimento dei danni nei confronti dei civilmente responsabili per l'atto ingiusto».

Art. 10.

1. L'articolo 36 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - I documenti da unirsi alla domanda di riparazione pecuniaria, nei casi previsti dal titolo IV del libro III del codice di procedura penale, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da bollo».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 36-*bis* del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è inserito il seguente:

«Art. 36-*ter*. - Il limite massimo stabilito dal secondo comma dell'articolo 574-*bis* del codice di procedura penale è modificato ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, in proporzione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertate dall'ISTAT».

Art. 12.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1988 ed in annue lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 1989, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riparazione per l'ingiusta detenzione. Riparazione del danno derivante da errore giudiziario. Responsabilità civile dello Stato e del magistrato per l'esercizio di funzioni giurisdizionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. L'articolo 2 della legge 14 maggio 1965, n. 481, è abrogato.

Art. 14.

1. Per le domande di riparazione dell'errore giudiziario proposte prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad osservarsi le disposizioni previgenti.

2. Il diritto alla riparazione nei casi previsti dall'articolo 572 del codice di procedura penale spetta solo per la custodia cautelare, l'internamento o le pene accessorie sofferti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.